

DECRETO 24 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «RG2706» a «Julia», da «PH703» a «Fregat», da «PH704» a «Dalmat», da «PH705» a «Roxane» e da «PH706» a «Reza»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
11802	Julia	00	RAPS Gbr - D -
11794	Roxane	---	Phycomat Eurl - F -
11795	Fregat	00	Phycomat Eurl - F -
11796	Dalmat	---	Phycomat Eurl - F -
11797	Reza	---	Phycomat Eurl - F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A05619

DECRETO 26 aprile 2010.

Conferimento alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE


Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Grottino di Roccanova» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 10800 del 21 gennaio 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale è stata individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale organismo di controllo della d.o.c. sopra citata;

Vista la nota prot. 77406 del 15 aprile 2010 inoltrata dalla competente Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentato dall'organismo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, corso XVIII Agosto, 34, è autorizzata ad espletare le funzioni di con-

trollo previste dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grottino di Roccanova» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;


c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo.

Art. 3.

1. Dal momento che l'autorizzazione all'organismo di controllo ad eseguire il controllo sulla DOC «Grottino di Roccanova» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'organismo autorizzato potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato autodichiarazioni di conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, per le fasi produttive precedenti a l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.



2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo, l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Basilicata gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 8.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

DECRETO 6 maggio 2010.

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti».

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del citato decreto;

Vista la circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il punto C relativo ai laboratori interessati a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti regolamentati dal medesimo decreto legislativo n. 217/2006;

Visto l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei fertilizzanti, per l'anno 2009, di cui al decreto dirigenziale 10 aprile 2009;

Viste le nuove istanze presentate dai laboratori interessati all'inserimento nell'elenco e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del citato decreto legislativo n. 217/2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, limitatamente alle sole prove analitiche riportate nell'elenco stesso, è costituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il responsabile del laboratorio ha l'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, richiesti per l'inclusione nell'elenco.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco.

Art. 3.

1. Il decreto dirigenziale 10 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2010

Il direttore generale: GATTO

